



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/12/2002

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, n. 22

"Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, e comunque non oltre il 28 febbraio 2003, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2002, come approvati con la legge regionale 21 maggio 2002, n.7 e successive modificazioni.

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è limitata a un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e inderogabile, di cui all'elenco allegato alla presente legge, per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabile in dodicesimi.

2. In applicazione del comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 16 novembre 2001, n.28 e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa, dal 1° gennaio e per la durata dell'esercizio provvisorio, l'esecuzione delle spese non obbligatorie e inderogabili.

Art. 3

1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 2003, possono essere impegnate a condizione che i relativi fondi siano stati accertati dalla ragioneria della

Regione a termini dell'articolo 69 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al fine di consentire la tempestiva attuazione del Programma operativo della Regione Puglia (POR), è autorizzata l'esecuzione delle spese relative alle quote di cofinanziamento regionale sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 4

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 della l.r. 7/2002, concernenti la modalità e i criteri di emissione del prestito obbligazionario destinato alla ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, restano confermate ed estese a tutto l'esercizio 2003.

Art. 5

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo dell'indebitamento della Regione, sia attuale che futuro, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l'utilizzo di strumenti derivati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 dicembre 2002

RAFFAELE FITTO